



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0103/TFNSD-2022-2023  
Registro procedimenti n. 0095/TFNSD/2022-2023

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente  
Antonella Arpini – Componente  
Giammaria Camici – Componente (Relatore)  
Leopoldo Di Bonito – Componente  
Francesca Rinaldi – Componente  
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 16 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13700/108 pf22-23/GC/SA/mg del 5 dicembre 2022, nei confronti dei sigg.ri Buonocore Emilio, Trocchia Anna, Vivolo Pasquale, Giannoccoli Catya, Devastato Giuseppe, Ciccone Andrea, Riganati Carmela, Petillo Costantino, Audia Giuseppe, Gigliotti Carmen, Parisi Barbara e delle società ASD Napoli Woman C5, ASD Futsal Wolves (ASD Spartak Futsal Femminile), ASD Futsal Rionero, ASD Segato, ASD Castellammare Calcio, ASD Spartak Caserta C5, ASD Calcio Sangiovese e ASD CUS Cosenza, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale del 5 dicembre 2022, a carico di:

1. Buonocore Emilio, all'epoca dei fatti Presidente con potere di rappresentanza della società ASD Woman Napoli C5, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 32 commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, nella qualità di Presidente, per aver, nel corso della stagione sportiva 2021-22:

- omesso di provvedere al tesseramento di un "Allenatore di Calcio a 5" abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici ed aver disputato tutte le partite del campionato nazionale di calcio a 5 di serie A2 femminile senza un allenatore indicato nelle distinte gare;

- omesso di provvedere al regolare tesseramento di Trocchia Anna, come operatore sanitario / massaggiatore, così come riportato nelle seguenti distinte gare:

- 2° gara Woman Napoli – Woman Futsal Club del 17.10.2021;
- 6° gara Futsal Irpinia Femminile – Woman Napoli del 14.11.2021;
- 7° gara Woman Napoli – Segato del 21.11.2021;
- 9° gara Woman Napoli – Castellammare Calcio del 05.12.2021;
- 10° gara Spartak Caserta C5 – Woman Napoli del 12.12.2021;

- in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, dell'ASD Woman Napoli, per aver:

- in occasione della 1° gara Royal Team Lamezia – Woman Napoli del 10.10.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun come allenatore;

- in occasione della 6° gara Woman Napoli – CUS Cosenza del 30.10.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun come allenatore;

- è indicato come operatore sanitario Trocchia Anna, NON iscritta all'albo del settore tecnico;

- permesso di far iniziare la partita in casa nonostante l'assenza del medico in panchina (obbligatoria) e l'assenza dell'ambulanza (non obbligatoria), oltre all'accertata assenza del medico della squadra ospite (non obbligatoria) in occasione delle seguenti gare:

- 11° gara Woman Napoli – Calcio Sangiovese del 19.12.2021;

- 13° gara Woman Napoli – Salernitana Femminile del 16.01.2022;

2. Trocchia Anna, all'epoca dei fatti calciatrice della ASD Woman Napoli C5, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto, nella stagione sportiva 2021-2022:

- funzioni di operatore sanitario / massaggiatore della squadra della predetta società, sebbene NON tesserata e comunque priva di titolo abilitativo in occasione delle seguenti gare:

- 2° gara Woman Napoli – Woman Futsal Club del 17.10.2021;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- 6° gara Futsal Irpinia Femminile – Woman Napoli del 14.11.2021;
- 7° gara Woman Napoli – Segato del 21.11.2021;
- 9° gara Woman Napoli – Castellammare Calcio del 05.12.2021;
- 10° gara Spartak Caserta C5 – Woman Napoli del 12.12.2021;
- 3. Vivolo Pasquale, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell'ASD Woman Napoli C5, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 – 2022:
  - in occasione della 2° gara Woman Napoli – Woman Futsal Club disputata in data 17.10.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:
    - è indicato come allenatore Devastato Giuseppe, NON iscritto albo settore tecnico;
    - è indicato come operatore sanitario Trocchia Anna, NON iscritta albo settore tecnico;
  - in occasione della 4° gara Woman Napoli – CUS Cosenza disputata in data 31.10.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:
    - NON è indicato alcun allenatore;
- 4. Giannoccoli Catya, in qualità di capitano dell'ASD Woman Napoli C5 in assenza del Dirigente Accompagnatore Ufficiale, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 – 2022:
  - in occasione della 11° gara Woman Napoli – Calcio Sangiovese disputata in data 19.12.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:
    - NON è indicato alcun allenatore;
    - NON è indicato alcun medico;
- 5. Devastato Giuseppe, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell'ASD Woman Napoli C5, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 – 2022:
  - in occasione della 3° gara Futsal Rionero – Woman Napoli disputata in data 24.10.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:
    - NON è indicato alcun allenatore;
  - in occasione della 7° gara Woman Napoli – Segato disputata in data 21.11.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:
    - NON è indicato alcun allenatore;
    - è indicato come operatore sanitario Trocchia Anna, NON iscritta albo settore tecnico;
  - in occasione della 8° gara Team Scaletta – Woman Napoli disputata in data 28.11.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:
    - NON è indicato alcun allenatore;
  - in occasione della 9° gara Woman Napoli – Castellammare Calcio disputata in data 05.12.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:
    - NON è indicato alcun allenatore;
    - è indicato come operatore sanitario Trocchia Anna, NON iscritta albo settore tecnico;
  - in occasione della 10° gara Spartak Caserta C5 – Woman Napoli disputata in data 12.12.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:
    - NON è indicato alcun allenatore;
    - è indicato come operatore sanitario Trocchia Anna, NON iscritta albo settore tecnico;
  - in occasione della 12° gara Futsal Wolves – Woman Napoli disputata in data 19.01.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:
    - NON è indicato alcun allenatore;
  - in occasione della 13° gara Woman Napoli – Salernitana Femminile disputata in data 16.01.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:
    - NON è indicato alcun allenatore;
    - NON è indicato alcun medico;
  - in occasione della 1° gara di ritorno Woman Napoli – Royal Team Lamezia disputata in data 23.01.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:
    - NON è indicato alcun allenatore;
  - in occasione della 2° gara di ritorno Woman Futsal Club – Woman Napoli, disputata in data 30.01.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:
    - NON è indicato alcun allenatore;
  - in occasione della 3° gara di ritorno Woman Napoli – Futsal Rionero, disputata in data 06.02.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:
    - NON è indicato alcun allenatore;
  - in occasione della 4° gara di ritorno CUS Cosenza – Woman Napoli, disputata in data 13.02.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:
    - NON è indicato alcun allenatore;
  - in occasione della 6° gara di ritorno Woman Napoli – Futsal Irpinia Femminile, disputata in data 27.02.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

→ NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 7° gara di ritorno Segato – Woman Napoli, disputata in data 06.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 8° gara di ritorno Woman Napoli – Team Scaletta, disputata in data 13.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 9° gara di ritorno Castellammare Calcio – Woman Napoli, disputata in data 20.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 10° gara di ritorno Woman Napoli – Spartak Caserta C5, disputata in data 14.04.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 11° gara di ritorno Calcio Sangiovese – Woman Napoli, disputata in data 24.04.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 12° gara di ritorno Woman Napoli – Futsal Wolves, disputata in data 01.05.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 13° gara di ritorno Salernitana Femminile – Woman Napoli, disputata in data 08.05.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun allenatore.

6. Ciccone Andrea, in qualità di Presidente Pro Tempore della ASD Futsal Wolves nella stagione sportiva 2021 – 2022, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella stagione sportiva 2021 – 2022:

• a far data 11.12.2021, omesso di provvedere al tesseramento di un "Allenatore di Calcio a 5" abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici ed aver disputato le restanti partite del campionato nazionale di calcio a 5 di serie A2 femminile senza un allenatore;

• in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale per la violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e art. e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF dell'ASD Futsal Wolves:

→ in occasione della 11° gara CUS Cosenza – Futsal Wolves del 19.12.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

→ in occasione della 12° gara Futsal Wolves – Woman Napoli del 19.01.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

→ in occasione della 13° gara Futsal Irpinia Femminile – Futsal Wolves del 16.01.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 1° gara di ritorno Segato – Futsal Wolves del 23.01.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 2° gara di ritorno Futsal Wolves – Team Scaletta del 30.01.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 3° gara di ritorno Castellammare Calcio – Futsal Wolves del 06.02.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 4° gara di ritorno Futsal Wolves – Spartak Caserta C5 del 13.02.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 5° gara di ritorno Calcio Sangiovese – Futsal Wolves, disputata in data 20.02.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- in distinta sono presenti 6 calciatrici "FORMATE" (il numero minimo è 7);

- NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 7° gara di ritorno Futsal Wolves – Salernitana Femminile, disputata il 06.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun medico;

- NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 8° gara di ritorno Royal Team Lamezia – Futsal Wolves, disputata in data 13.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

- NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 9° gara di ritorno Futsal Wolves – Woman Futsal Club, disputata in data 20.03.2022, sottoscritto la distinta gara



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 10° gara di ritorno Futsal Rionero – Futsal Wolves, disputata in data 10.04.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 11° gara di ritorno Futsal Wolves – CUS Cosenza, disputata in data 24.04.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 12° gara di ritorno Woman Napoli – Futsal Wolves, disputata in data 01.05.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 13° gara di ritorno Futsal Wolves – Futsal Irpinia Femminile, disputata in data 07.05.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

7. Riganati Carmela, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD Segato, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 –22:

• in occasione della 1° gara Futsal Wolves – Segato del 10.10.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 7° gara Woman Napoli – Segato del 21.11.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 1° gara di ritorno Segato – Futsal Wolves del 23.01.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun medico;

8. Petillo Costantino, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD Spartak Caserta C5, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 –22:

• in occasione della 10° gara Spartak Caserta C5 – Woman Napoli del 12.12.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun allenatore;

→ in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

→ NON è indicato alcun medico;

• in occasione della 10° gara di ritorno Woman Napoli – Spartak Caserta C5 del 14.04.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

9. Audia Giuseppe, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD Calcio Sangiovese, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 –22:

• in occasione della 5° gara Futsal Wolves – Calcio Sangiovese del 07.11.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 11° gara Woman Napoli – Calcio Sangiovese del 19.12.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun allenatore;

→ in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

• in occasione della 5° gara di ritorno Calcio Sangiovese – Futsal Wolves del 20.02.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun allenatore;

• in occasione della 11° gara di ritorno Calcio Sangiovese – Woman Napoli del 24.04.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun allenatore;

→ in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

→ NON è indicato alcun medico;

10. Gigliotti Carmen, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD CUS Cosenza, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 –22:

• in occasione della 4° gara di ritorno CUS Cosenza – Woman Napoli del 13.02.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun medico;

→ in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

• in occasione della 11° gara di ritorno Futsal Wolves – CUS Cosenza del 24.04.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

11. Parisi Barbara, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD CUS Cosenza, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 –22:

• in occasione della 11° gara di ritorno CUS Cosenza – Futsal Wolves del 19.12.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

→ NON è indicato alcun medico;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

12. ASD Napoli Woman C5, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili sia al Presidente – legale rappresentante che agli altri soggetti tesserati all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
13. ASD Futsal Wolves, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Presidente - legale rappresentante all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
14. ASD Futsal Rionero, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Dirigente accompagnatore tesserato all'epoca dei fatti, per il quale si è resa necessaria la separazione della posizione come sopra indicato per necessità di rinotifica della comunicazione di conclusione delle indagini;
15. ASD Segato, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Dirigente accompagnatore tesserato all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
16. ASD Castellammare Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Dirigente accompagnatore tesserato all'epoca dei fatti, per il quale si è resa necessaria la separazione della posizione come sopra indicato per necessità di rinotifica della comunicazione di conclusione delle indagini;
17. ASD Spartak Caserta C5, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Dirigente accompagnatore tesserato all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, per il quale si è resa necessaria la separazione della posizione come sopra indicato per necessità di rinotifica della comunicazione di conclusione delle indagini;
18. ASD Calcio Sangiovese, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Dirigente accompagnatore tesserato all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
19. ASD CUS Cosenza, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili ai Dirigenti accompagnatori tesserati all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione.

#### **L'accordo ex art. 127 CGS**

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale e la sig.ra Anna Trocchia hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza, l'avv. Luca Zennaro per la Procura Federale e l'avv. Eduardo Chiacchio per la sig.ra Anna Trocchia; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia dell'accordo e irroga nei confronti della sig.ra Anna Trocchia la sanzione di giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE  
Giammaria Camici

IL PRESIDENTE  
Carlo Sica

Depositato in data 16 gennaio 2023.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO  
Salvatore Floriddia